

Anac sul conflitto d'interesse tra responsabile unico del procedimento e gruppo di imprese

Rup-Ati, interferenze parentali

Dichiarare i legami con familiari e affini (fino al 6° grado)

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Negli appalti pubblici il conflitto d'interessi rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 del codice dei contratti pubblici riguarda la parentela fino al sesto grado; non può esserci legame di parentela fra il Rup (responsabile unico del procedimento) di un comune e uno dei mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese (Ati) aggiudicatario del servizio di progettazione. Lo ha precisato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n.63 dell'8 febbraio 2023.

L'Anac ha affrontato una vicenda segnalata con un esposto anonimo concernente una procedura di gara per l'affidamento, da parte di un grande comune campano, del servizio di progettazione e sua successiva esecuzione. Nella delibera veniva evidenziato che il legame parentale fra Rup e mandante del raggruppamento temporaneo non era affatto notorio, in quanto lo stesso mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese aveva affermato di non esserne a conoscenza. In ogni caso, ha fatto presente l'Autorità, la presunta notorietà del legame parentale non esclude l'obbligo dichiarativo in quanto «la dichiarazione di insussistenza del legame è condizione per l'assunzione dell'incarico e deve essere resa in ogni caso».

Nella delibera si legge anche che «ove il legame astrattamente rilevante come ipote-

si di conflitto d'interessi emerga successivamente (ad esempio, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione». La finalità, ha aggiunto Anac, è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente.

L'Anac ha precisato anche che la formulazione letterale adottata dall'art. 7 del dpr 62/2013, richiamata dall'art. 42 comma 2 del codice appalti, non lascia dubbi in ordine alla volontà di distinguere concettualmente la nozione di parentela da quella di affinità. Inoltre, ha precisato l'Anac, «seppur è nota la prassi di alcune stazioni appaltanti di limitare la rilevanza della parentela, variamente al 2°, 3° o 4° grado (con ciò riflettendo una certa confusione applicativa), sulla base di un'interpretazione letterale-sistematica delle norme di riferimento (art. 7 dpr 62/2013, art. 77 codice civile e art. 42 codice appalti, n.d.r.), si ritiene che la nozione di parentela rilevante ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 50/2016 includa i parenti fino al 6° grado, conseguendo un obbligo dichiarativo, ove il legame sussista».

Al riguardo l'art. 42 comma 2 del codice appalti richiama le ipotesi di astensione di cui all'art. 7 dpr 62/2016 il quale prevede che «Il dipendente si astiene dal partecipare

all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi». Sul punto l'Anac ha richiamato l'art. 6 dpr 62/2013 secondo il quale «fermo restando l'obbligo di trasparenza previsto da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione».

La delibera ha affermato, inoltre, che non può essere avanzata come giustificazione la scusante, addotta, invece, dal comune, che il legame di parentela fra Rup e mandante del raggruppamento era notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione. ■



Peso: 37%